

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI
18 maggio 2011, n. 117

D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a ECOLIO2 srl impianto di Presicce, codice attività IPPC 5.1 e 5.3.

L'anno 2011 addì 18 del mese di Maggio, in Modugno (Ba)

il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ing. Caterina Dibitonto

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto "organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

visto il DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

visti i seguenti provvedimenti:

- DGR Puglia n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- DGR Puglia n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";
- DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".

visti inoltre:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248: "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";

premesse che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le

condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che *“le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*;

considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dalle *“Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti - Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi”*;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del *“Piano di Monitoraggio e Controllo”*, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - *“Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”*; *“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”*;

tenuto conto che l'impianto ECOLIO2 srl con stabilimento in Presicce, è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Ecolio2 srl con nota acquisita al prot. n. 3439 del 28/02/2007 ha presentato la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'Impianto IPPC sito in Presicce (LE) Località Spiggiano Canale;

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole della Provincia di Lecce;
- parere favorevole di Arpa Puglia - DAP di Lecce;
- parere favorevole del Comune di Presicce;
- parere favorevole della ASL di Lecce.

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

considerato che in occasione della CdS del 08/02/2011 il dirigente Ufficio VIA- VAS Regione Puglia chiarisce che la normativa e la giurisprudenza di settore prevedono che in occasione del primo rinnovo l'impianto debba essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale e che la Conferenza di Servizi ha concordato con tale prescrizione;

considerato che il Gestore ha presentato documentazione *“Ottimizzazione schema di processo”* per il miglioramento dell'attuale processo di trattamento dei rifiuti liquidi;

precisato che con riferimento alla proposta di miglioramento che il gestore ha presentato nella documentazione *“Ottimizzazione schema di processo”*, attesa l'entrata in vigore della DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”*, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;

dato atto che le prescrizioni contenute nel *“Documento Tecnico”* che si compone degli allegati: *“Allegato A”*, *“Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo”*, *“Allegato C - Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze”* e *“Allegato D - Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili”* tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati

devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A alla presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, come elencate all'Allegato 2 del D.Lgs. 59/05, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE;

preso atto di quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A, cioè che la presente AIA ha durata di anni 5 (cinque);

fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: *"i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;*

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al DM 24.4.2008, denominato *"Decreto Interministeriale sulle tariffe"*, si provvederà a richiedere alla **ECOLIO2 srl** il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto

conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/2005 la **ECOLIO2 srl** per l'impianto sito in Presicce, Località Spiggiano Canale con codice attività IPPC **5.1 e 5.3** alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 45 (quarantacinque) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 20 (venti) facciate, "Allegato C - Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze" di n. 2 (due) facciate e Allegato D - "Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili" di n. 27 (ventisette) facciate;

di stabilire che:

- il Gestore dovrà attivare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento la procedura di VIA (postuma) relativo all'impianto di che trattasi;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonererà il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 9 del D.lgs. 59/2005 e smi;
- l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte nella documentazione "*Ottimizzazione schema di processo*" potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*";
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie ex R.R. Puglia n. 18/2007 ed all'accettazione delle stesse da parte della Provincia di Lecce;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*"
- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011
- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 9);
- per effetto dell'intervenuto DM 24.4.2008, denominato "*Decreto Interministeriale sulle tariffe*", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.
- l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto

riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici A e B;

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 59/2005, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Presicce;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla **ECOLIO2 srl** con sede legale in Bari (BA) Strada Calvani n.8;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Presicce, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto



REGIONE PUGLIA

POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

Autorizzazione Integrata Ambientale – ECOLIO2 srl – Impianto di Presicce (Le) – Allegato A

INDICE

1	DEFINIZIONI.....
2	PARTE INTRODUTTIVA.....
2.1	Atti normativi di cui si è presa visione
2.2	Documenti esaminati ed attività svolta.....
2.3	Pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento.....
3	IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
4	INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE
5	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
6	DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
7	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
7.1	Sezione di stoccaggio (D15).....
7.2	Impianto termico (D9)
7.3	Impianto biologico (D8).....
7.4	Gestione acque meteoriche.....
8	GESTIONE DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI
8.1	Attività rifiuti
8.2	Rifiuti prodotti dall'impianto
9	EMISSIONI ATMOSFERICHE
10	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
11	SCARICHI IDRICI.....
12	EMISSIONI SONORE.....
13	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....
14	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
15	DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
16	RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE.....

Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo

Allegato C – Tabella E.2: Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze

Allegato D – Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili

Allegato A
all'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto "Ecolio2 srl"
ubicato in Presicce (LE)

1 DEFINIZIONI

Autorità competente	Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Ufficio Inquinamento e Grandi impianti.
Autorità di controllo	Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia (ARPA).
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 59 del 2005. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Gestore	La presente autorizzazione è rilasciata a Ecolio2 srl , indicato nel testo seguente con il termine Gestore.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Migliori tecniche disponibili (MTD)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2005. si intende per:

- 1) *tecniche*: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) *disponibili*: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il Gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- 3) *migliori*: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMeC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Il PMeC viene redatto facendo riferimento ai seguenti documenti:

“Giuda alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale” rev. Feb. 06 prodotta dal MATTM;

BRef on the “General Principles of Monitoring” luglio 2003;

Linee guida nazionali MTD sistemi di monitoraggio;

Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i “criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri”;

Istruzioni per la redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo – documento approvato nella seduta del 30/01/2006 dal Comitato di Coordinamento tecnico della regione Toscana.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e i controlli sull'impianto sono depositati presso l'Assessorato Ecologia, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti, in via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA) e sono pubblicati, ancorché in via non esaustiva, sul sito http://www.regione.puglia.it/ambiente al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite Emissione (VE)	di La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2005.

2 PARTE INTRODUTTIVA

2.1 Atti normativi di cui si è presa visione

- Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e s.m.i.;
- visto il decreto 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006;
- visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- visto inoltre l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".
- visto La Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente". Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse.
- visto La Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19/09/2006.
- visto La Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 05 febbraio 2007 "Costituzione delle Segreterie Tecniche".

visto	La L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
visto	Il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
visto	il D.L. 180 del 30 ottobre 2007 "Differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", convertito con Legge del 19 dicembre 2007, n. 243;
visto	la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
viste	le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 - Gestione dei rifiuti- Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi;
visto	il D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 – "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
visto	il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 - "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
visto	il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che «le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento».

2.2 Documenti esaminati ed attività svolta

Esaminata	la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica allegata, acquisita al prot. n. 3439 del 28/02/2007, della ECOLIO2 srl con sede legale in Bari (Ba) Strada Calvani n°8, relativa all'impianto IPPC sito in Presicce (LE) località Spiggiano Canale;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 13906 del 10/09/2007, il Gestore inviava documentazione integrativa e copia dell'intera documentazione già inviata da intendersi sostitutiva alla precedente;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 15674 del 09/10/2007, il Gestore inviava elaborato relativo alla "Planimetria emissioni sonore";
rilevato che	con nota acquisita prot. n. 15969 del 15/10/2007, veniva comunicato, da parte della Regione Puglia l'avvio del procedimento;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 827 del 21/01/2008, il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia che ha dato luogo alla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;
rilevato che	con nota al prot. n. 5431 del 03/04/2008, è stato acquisito il verbale della Segreteria Tecnica tenutasi presso la Provincia di Lecce il giorno 19/12/2007;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 14275 del 09/11/2010, la Regione Puglia convocava la I Conferenza di Servizi e richiedeva al Gestore trasmissione documentazione integrativa;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 15513 del 07/12/2010, è stata acquisita la documentazione integrativa;
rilevato che	in data 25 Novembre 2010 si è tenuta la I Conferenza di Servizi presieduta dal

	Funzionario AP ing. Paolo Garofoli;
rilevato che	in occasione della CdS si invitava il Gestore a chiarire se l'impianto fosse mai stato assoggettato a procedura di VIA. Il Gestore ha dichiarato che nel 2002 nel corso dell'iter autorizzativo per l'ampliamento della parte biologica, la Regione Puglia ha espresso il proprio parere ritenendo che l'impianto non dovesse essere assoggettato a procedura di VIA, richiamato in narrativa nella DGP Lecce n. 470 del 2002. Pertanto è stato richiesto al Gestore di fornire entro la data del sopralluogo una relazione dettagliata contenente un elenco di tutte le eventuali modifiche subite dall'impianto sia termico che biologico con relativa data. Sulla base di tale integrazione si richiederà esplicito parere sia alla Provincia che all'Ufficio Regionale VIA, in qualità di Autorità Competenti in materia di VIA, rispettivamente per la sezione biologica e quella termica;
rilevato che	in data 3 Dicembre 2010 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto, in occasione del quale è stata acquisita l'integrazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 25/11/2010;
rilevato che	in data 21 Dicembre 2010 si è tenuta la II Conferenza di Servizi presieduta dal Funzionario ing. Pierfrancesco Palmisano; in occasione della quale sono state recepite le modifiche al PMeC avanzate dall'Arpa Puglia - DAP di Lecce;
rilevato che	in occasione della CdS è stato acquisito il parere della Regione Puglia - Settore Ecologia con prot. n. 2353 del 08/04/2002 nel quale si precisa che l'impianto non deve essere assoggettato a procedura di VIA. Sono stati acquisiti i pareri della Provincia di Lecce con prot. n. 7271 del 12/02/2002 e prot. n. 8956 del 19/02/2002 di richiesta di chiarimenti in ordine a procedura di VIA;
rilevato che	in occasione della CdS è stato acquisito il parere della Asl di Lecce con il quale lo scrivente si riserva di esprimere il proprio parere igienico-sanitario conclusa la valutazione sulla necessità di sottoporre l'impianto a procedura di Compatibilità Ambientale da parte delle competenti Autorità;
rilevato che	in occasione della CdS sono state recepite le modifiche al PMeC avanzate dall'Arpa Puglia - DAP di Lecce e la prescrizione con la quale il Gestore dovrà individuare e realizzare almeno due pozzi (in totale) uno a monte ed uno valle dell'impianto per il monitoraggio delle acque di falda. Potranno essere utilizzati anche pozzi esistenti di proprietà di terzi. Il Gestore fornirà entro 30 gg. a decorrere dall'odierna CdS una relazione con individuazione della direzione di falda e dei pozzi da utilizzare per il monitoraggio ed aggiornamento del PMeC. Recepite tali prescrizioni al PMeC il parere dell'Arpa è positivo;
rilevato che	in occasione della CdS la Provincia di Lecce esprime il proprio parere favorevole e prescrive che il Gestore indichi le sigle delle operazioni di smaltimento svolte all'interno dell'impianto;
rilevato che	in occasione della CdS il Comune di Presicce, prendendo atto delle prescrizioni dell'Arpa, esprime parere favorevole;
rilevato che	in occasione della CdS il Gestore evidenzia che in merito all'adeguamento alle BAT di settore, <i>verranno effettuati i seguenti miglioramenti: la fase di pre-trattamento sarà integrata con un separatore centrifugo per il trattamento delle emulsioni oleose e con</i>

- filtrazione a membrana; la fase di finissaggio sarà integrata con una filtrazione ad osmosi inversa;*
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 968 del 02/02/2011 il Gestore ha trasmesso la nuova versione del PMeC adeguato alle prescrizioni di Arpa Puglia, formulate in occasione della CdS del 21/12/2010, la Relazione idrogeologica finalizzata all'individuazione dei punti di prelievo per il monitoraggio della falda idrica sotterranea e Riepilogo operazioni di smaltimento;
- rilevato che in data 08 Febbraio 2011 si è tenuta la III Conferenza di Servizi presieduta dal Funzionario AP ing. Paolo Garofoli, in occasione della quale è stata acquisita documentazione integrativa;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 l'ing. Russo dirigente Ufficio VIA- VAS Regione Puglia chiarisce che la normativa e la giurisprudenza di settore prevedono che in occasione del primo rinnovo l'impianto debba essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 la Conferenza prescrive al Gestore di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di natura postuma entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 il Gestore chiede di poter trattare il nuovo codice CER 190999, si acquisisce certificato "Rapporto di prova INCA". Visionato il certificato, l'ARPA ha concordato con la possibilità di poter trattare tale codice presso l'impianto;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 3038 del 29/03/2011 il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 4777 del 27/04/2011 il Gestore ha trasmesso le integrazioni relative alla "Relazione tecnica MTD";
- rilevato che in data 11 Maggio 2011 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto finalizzato a comprendere e riscontrare le specifiche operazioni di trattamento e stoccaggio, nonché le specifiche sigle di identificazione dei serbatoi;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 5551 del 07/05/2011 il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di sopralluogo del 11 maggio 2011.

2.3 Pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento

- Visto il parere favorevole della Provincia di Lecce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011;
- visto il parere favorevole del Comune di Presicce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010;
- visto il parere favorevole dell'Arpa Puglia- DAP di Lecce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011;
- visto il parere favorevole della Asl di Lecce acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011.

3 IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO



denominazione

da compilare per ogni attività IPPC:

codice IPPC¹ codice NOSE-P² codice NACE³ codice ISTAT

classificazione IPPC ¹ (5.1)	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI Capacità produttiva > 10 tonn/g.	<input type="text" value="ESISTENTE"/> stato impianto
classificazione NOSE-P ²	TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO E BIOLOGICO DEI RIFIUTI (ALTRI TIPI DI GESTIONE DEI RIFIUTI)	
classificazione NACE ³	SMALTIMENTO ED ELIMINAZIONE DI RIFIUTI	
classificazione ISTAT		
		<input type="text" value="ECOLIO2 srl"/>

codice IPPC⁴ codice NOSE-P⁵ codice NACE⁶ codice ISTAT

¹ Vedere allegato I D.Lgs. 59/05

² Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

³ Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)

classificazione IPPC ¹ (5.3)	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI Capacità produttiva > 50 tonn/g	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ESISTENTE</div> stato impianto
classificazione NOSE-P ²	TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO E BIOLOGICO DEI RIFIUTI (ALTRI TIPI DI GESTIONE DEI RIFIUTI)	
classificazione NACE ³	SMALTIMENTO ED ELIMINAZIONE DI RIFIUTI	
classificazione ISTAT		

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di **Bari**

n. 04938630722

Indirizzo dell'impianto

Comune	PRESICCE	prov.	LE	CAP	73054
frazione o località	Spiggiano Canale				
via e n. civico					
Telefono		Fax		e-mail	
coordinate geografiche	18°17'36.05"	E	39°52'38.16"	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

Comune	BARI	prov.	BA	CAP	70124
frazione o località					
via e n. civico	STRADA CALVANI, n°8				
Telefono	0805010377	Fax	0805010489	e-mail	
partita IVA	04938630722				

Responsabile legale

nome	ITALO	cognome	FORINA
nato a	CANOSA DI PUGLIA	prov. (BA)	il 01/01/1941
residente a	CANOSA DI PUGLIA	prov. (BA)	CAP 70053
via e n. civico	DANTE ALIGHIERI, n°10/3		
telefono	0883616570	fax	0883663657
		e-mail	solvic@tiscali.it
codice fiscale	FRNTLI41A01B619A		

Referente IPPC

nome	ENNIO	cognome	SPAZZOLI
------	-------	---------	----------

4 Vedere allegato I D.Lgs. 59/05

5 Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

6 Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)

telefono	0543795295	fax	0543798310	e-mail	
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)		VIA COPERNICO, n° 99 FORLÌ-47100			
		info@studioassociatolombardi.it			

superficie totale m² volume totale m³

superficie coperta m² sup. scoperta impermeabilizzata m²

Responsabile tecnico

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Numero totale addetti

Turni di lavoro 1 - dalle 06 Alle 14

2 - dalle 14 Alle 22

3 - dalle 22 Alle 06

4 - dalle alle

Periodicità dell'attività tutto l'anno

gen Feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Anno di inizio attività

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione

Data di presunta cessazione attività

4 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE

Foglio	Particelle	Destinazione urbanistica
Comune di Presicce Foglio n. 19	524- 526- 528	PRG- F1 "Impianti tecnologici"

5 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Identificazione delle attività produttive: **Attività 5.1 e 5.3**

Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Norme di riferimento	Sostituito da AIA
ARIA	D.D. n.. 110 del 05/07/2002	Regione Puglia	D.P.R. n. 203/88	Sì
	D.G.R. n.3274 del 22/06/1992	Regione Puglia	D.P.R. n. 203/88	
POZZO	Autorizzazione n. 7762 del 14/09/1992	Regione Puglia	L.R. n. 24/83	No
ACQUA	D.D. n. 2885 del 04/07/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 152/99 D.P.R. n. 236/88	Sì
	D.D. n. 23 del 05/01/2005	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 152/99	
RIFIUTI	D.D. n. 3136 del 13/07/2004	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	Sì
	D.D. n.4366 del 24/07/2002	Provincia di Lecce	Legge n.443 del 21/12/2001	
	DGP n. 1663 del 30/05/1994	Provincia di Lecce	L.R. n. 30/86	
	D.D. n. 76 del 12/01/2001	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	DGP n. 470 del 12/07/2002	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	D.D. n. 5186 del 20/11/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	n. 57 del 19/10/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	D.D. n. 79 del 27/07/1999	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	

6 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Documentazione allegati all'istanza di A.I.A. (Febbraio 2007) Prot. n. 3439 del 28/02/2007	
All. 1	Relazione Tecnica
All.2	Mappa catastale e corografia
All.4	Planimetria dell'impianto e schema a blocchi
All.5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera
All. 13	Piano di controllo dell'impianto
All. 14	Autorizzazioni
Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
Scheda C	Materie prime ausiliarie utilizzate
Scheda D	Capacità produttiva
Scheda E	Emissioni in atmosfera
Scheda F	Risorsa idrica
Scheda G	Emissione Idrica
Scheda H	Emissioni sonore
Scheda I	Rifiuti
Scheda L	Energia
Documentazione allegati all'istanza di A.I.A. sostitutiva Prot. n. 13906 del 10/09/2007	
All. 1	Relazione Tecnica
All.2	Estratto topografico Mappa catastale
All.3	Norme tecniche del PRG
All.4	Planimetria dell'impianto
All.5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera
All.6	Planimetria dell'impianto con rete idrica
All.7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore

All.8	Planimetria aree deposito materie prime e rifiuti
All.9	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti
All.10	Sintesi non tecnica
All.11	Documentazione fotografica
All.13	Piano di Monitoraggio e Controllo
All.14	Registro di monitoraggio biologico
All. 15	Rapporti di prova acque di scarico
Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
Scheda C	Materie prime ausiliarie utilizzate
Scheda D	Capacità produttiva
Scheda E	Emissioni in atmosfera
Scheda F	Risorsa idrica
Scheda G	Emissione Idrica
Scheda H	Emissioni sonore
Scheda I	Rifiuti
Scheda L	Energia
	CD
Integrazioni e chiarimenti Prot. n. 15674 del 09/10/2007	
	Planimetria emissioni sonore
Integrazioni e chiarimenti alla I CdS (25 Novembre 2010)	
All. 1	Ottimizzazione schema di processo
All.2	Relazioni tecnica MTD
All.5	Autorizzazioni
All.4	Relazione tecnica integrativa
Integrazioni e chiarimenti al sopralluogo (3 Dicembre 2010)	

	Integrazioni richieste in Conferenza di Servizi del 25/11/2010
Integrazioni e chiarimenti alla II CdS (21 Dicembre 2010) Prot. n. 968 del 02/02/2011	
	Piano di monitoraggio e controllo aggiornato
	Planimetria aggiornata con punti di emissione E1 ed Et
	Relazione andamento falda con individuazione pozzi di monitoraggio
	Riepilogo operazioni di smaltimento
Integrazioni e chiarimenti alla III CdS (08 Febbraio 2011)	
All.2	Scheda C e scheda E
	Riepilogo operazioni di smaltimento
All.3	Riepilogo operazioni di smaltimento e codici CER
All.4	Operazioni di stoccaggio
All.5	Fanghi prodotti dall'impianto
All.1	Delibera Regionale n. 3274 del 22/06/1992); Autorizzazione n.2766 del 28/07/1999 Autorizzazione n.5186 del 20/11/2000
All.6	MUD
Integrazioni e chiarimenti alla III CdS (08 Febbraio 2011) Prot. n. 3038 del 29/03/2011	
All.8	Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie- prodotti intermedi- rifiuti
All.4	Operazioni di stoccaggio
All.6	Riepilogo operazioni di smaltimento
All.1	Relazione gestione ingressi
	Aggiornamento concentrazioni limite allo scarico su suolo
	Piano di ripristino ambientale

Integrazioni e chiarimenti Prot. n.4777 del 27/04/2011	
	Integrazioni Relazione tecnica MTD
Integrazioni e chiarimenti Prot. n. 5551 del 07/05/2011	
All. 4	Operazioni di stoccaggio RLS in ingresso e operazioni di trattamento
All. 8	Planimetria area deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi e rifiuti

7 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Quanto di seguito riportato è stato dedotto dalla relazione tecnica allegato 1 al prot. n. 13906 del 10/09/2007, dalla relazione tecnica integrativa acquisita in sede di I CdS, dal documento relativo al “riepilogo operazioni di smaltimento” e dall'allegato 8 “Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie- prodotti intermedi- rifiuti” del Febbraio 2011.

Lo stabilimento Ecolio2 srl insiste su un suolo di circa 24.800 m² ripartiti tra la viabilità ed i servizi generali, le aree di stoccaggio dei RLS, la sezione di distillazione, la sezione di trattamento chimico/fisico e biologico, la linea fanghi e la sezione di scarico dell'acqua depurata. L'impianto è inoltre dotato di un laboratorio interno di analisi.

Le attività IPPC svolte dal Gestore, di cui alla presente autorizzazione sono le seguenti:

Codice IPPC	Attività
5.1	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI Capacità produttiva > 10 tonn/g.
5.3	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI Capacità produttiva > 50 tonn/g

In particolare le attività, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, svolte sono le seguenti:

- **D8** (trattamento biologico);
- **D9** (trattamento fisico-chimico);
- **D15** (deposito preliminare);
- **R13** (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il ciclo produttivo e le varie sezioni di impianto, possono essere così distinti:

- Sezione di stoccaggio;
- sezione di trattamento fisico (distillazione/concentrazione);
- sezione biologica.

7.1 Sezione di stoccaggio (D15)

Nella sezione di stoccaggio si svolge l'attività D15 (deposito preliminare).

L'operazione D15 viene svolta su tutte le tipologie i rifiuti in ingresso, in attesa che venga stabilita la compatibilità degli stessi con quelli già presenti nei serbatoi di processo.

In particolare i rifiuti pericolosi e le emulsioni sono sottoposte all'operazione D15 all'interno del serbatoio D121 da 35 m³. I rifiuti non pericolosi sono invece sottoposti all'operazione D15 all'interno di 11 serbatoi da 35 m³ cadauno (serbatoi da D110 a D120).

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dalle autocisterne ai siti di stoccaggio sono possibili con o senza l'ausilio di elettropompe centrifughe con installazione fissa o mediante le motopompe delle autocisterne. I serbatoi sono provvisti di asta metrica per il controllo del livello di riempimento. Inoltre sono dotati di cartucce a carboni attivi per abbattere le emissioni dagli sfiati.

In tale sezione i rifiuti sono esaminati, per mezzo di analisi chimico-fisica su campioni rappresentativi svolte nel laboratorio interno, al fine di stabilire se gli stessi siano biodegradabili oppure non biodegradabili. A seconda dei casi saranno inviati alla sezione biologica (biodegradabili) o alla sezione termica (non biodegradabili).

7.2 Impianto termico (D9)

I rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non biodegradabili vengono inviati all'impianto termico (trattamento fisico-chimico, attività D9).

All'attività D9 è dedicato un serbatoio D102B di capacità pari a 3500 m³ dove confluiscono i rifiuti non pericolosi non biodegradabili e pericolosi compatibili secondo la tabella E.2. Inoltre, sempre all'attività D9 sono dedicati due serbatoi da 250 m³ cadauno (D104A e D104B) di cui uno a servizio dei rifiuti non pericolosi non biodegradabili e pericolosi compatibili con la tabella E.2 (serbatoio D104B) e uno a servizio dei rifiuti pericolosi non compatibili con la tabella E.2 ed emulsioni oleose (serbatoio D104A).

La sezione di trattamento fisico è costituita da un impianto di evaporazione a triplo effetto sottovuoto a flussi incrociati e funzionamento in continuo per 24 h/g e circa 300 g/anno. L'impianto è del tipo a circolazione forzata per minimizzare lo sporco delle superfici di scambio termico ed è costituito principalmente da due colonne di distillazione, due separatori con asse verticale e cinque scambiatori a fasci tubieri con asse orizzontale.

È possibile spingere la concentrazione del refluo sino ad ottenere un tenore di sostanza secca di circa il 65%_p a 105°C.

La sezione di trattamento genera due streams, uno costituito da distillato (componente acquosa del rifiuto) e l'altro dal concentrato (componente inquinante presente nel rifiuto); le percentuali di distillato e di concentrato dipendono dalla percentuale di sostanza secca presente nel refluo.

Il distillato risulta certamente privo di sali e con carichi organici in concentrazioni variabili in funzione del refluo in alimentazione. La rimozione della componente organica conseguibile, espressa in termini di COD, è mediamente del 90 - 95% a fronte di concentrazioni nel refluo fino a 150.000 ppm O₂.

A corredo della sezione di distillazione vi sono il circuito di raffreddamento del distillato ed il circuito vapore necessario per la fornitura del calore di evaporazione. Il raffreddamento del distillato è garantito da una torre a tiraggio forzato e caratterizzata da perdite di acqua per trascinarsi quasi nulle. Al riguardo, l'impianto è stato progettato in modo da riutilizzare l'acqua depurata in sostituzione di quella di pozzo per il reintegro nel circuito di raffreddamento dell'acqua persa per evaporazione.

Il calore fornito al primo stadio del processo evaporativo è assicurato dal vapore prodotto nella centrale termica alimentata con olio combustibile BTZ. Per la corretta gestione tutta la sezione è corredata di opportuni sistemi di misura, dalla alimentazione sino allo scarico del distillato e del concentrato, quali aste metriche e trasmettitori di livello pneumatici, contatori volumetrici e flow meters.

7.3 Impianto biologico (D8)

I rifiuti non pericolosi biodegradabili vengono inviati all'impianto biologico (trattamento biologico attività D8). All'attività D8 è dedicato un serbatoio D102A da 3.500 m³.

Il processo adottato è aerobico a massa sospesa con nitrificazione e predenitrificazione integrato con le altre sezioni di trattamento. Complessivamente il trattamento prevede le seguenti fasi:

1. Scarico e grigliatura;
2. serbatoio metallico chiuso e fuori terra(D102A);
3. sedimentazione primaria;
4. predenitrificazione;
5. ossidazione e denitrificazione;
6. sedimentazione secondaria;
7. disinfezione;
8. ispessimento fanghi a gravità;
9. disidratazione meccanica dei fanghi.

7.4 Gestione acque meteoriche

Tutte le acque derivanti dalle superfici dei piazzali e le superfici impermeabili dell'impianto, generano una portata media annua di acque reflue che vengono trattate presso l'impianto biologico.

8 GESTIONE DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono autorizzati in ingresso all'impianto esclusivamente i rifiuti allo stato liquido.

Sono autorizzate le attività di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 :

- **D8:** trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- **D9:** trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- **D15:** deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)
- **R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

con i seguenti limiti:

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti (D15) Massima capacità m ³	Trattamento annuo (D8/D9) (m ³ /anno)	Trattamento giornaliero (D8/D9) (m ³ /giorno)
Pericolosi	35 ^(1a)	8.415	28,05
Non pericolosi	385 ^(1b)	647.435	1785,45

(1) il suddetto parametro corrisponde al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso:

- D121 serbatoio da 35 m³ per i rifiuti pericolosi;
- da D110 a D120, 11 serbatoi da 35 m³ cadauno per i rifiuti non pericolosi (totale 385 m³).

Tipologia rifiuti	Messa in riserva di rifiuti prodotti (R13) Massima capacità m ³
Rifiuti di oli da avviare a successiva operazione di recupero presso impianti di terzi	56 ⁽²⁾

(2) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità dei serbatoi D122 e D123 dichiarata dal Gestore per la messa in riserva degli oli prodotti dal trattamento delle emulsioni oleose da inviare a recupero presso terzi.

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti prodotti (D15) Massima capacità m ³
Rifiuto concentrato, derivante dal trattamento termico, da sottoporre a caratterizzazione	600 ⁽³⁾

- (3) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità del serbatoio D106 serbatoio da 600 m³ di stoccaggio (in uscita prima del conferimento a terzi) adibito esclusivamente allo stoccaggio del concentrato rinveniente dall'impianto termico.

Nota:

- Al trattamento termico (operazione D9) possono essere inviati **93,5 m³/giorno** di rifiuti fra pericolosi e non pericolosi non biodegradabili; con funzionamento massimo di 300 giorni all'anno. Di tali rifiuti il 30% (dunque 8.415 m³/anno pari a 28,05 m³/giorno) sono pericolosi, ed il 70% (dunque 19.635 m³/anno pari a 65,45 m³/giorno) sono non pericolosi non biodegradabili.
- Al trattamento biologico (operazione D8) possono essere inviati **1.720 m³/giorno** di rifiuti non pericolosi biodegradabili; tale impianto è in funzione per 365 giorni all'anno, pertanto la massima quantità di rifiuti trattabili dallo stesso è 365*1.720 m³/giorno = 627.800 m³/anno.
- Pertanto la quantità massima annua di rifiuti non pericolosi trattabili risulta pari a 627.800+19.635=647.435 m³/anno pari a 65,45 +1.720 =1785,45 m³/giorno.

8.1 Attività rifiuti

Si riporta l'elenco dei rifiuti con i relativi codici CER per cui sono autorizzate le suddette operazioni di smaltimento D9 e D8.

È ricompreso il rifiuto di codice CER 190999, non già autorizzato con i precedenti provvedimenti (cfr. verbale CdS del 08/02/2011) a seguito di caratterizzazione fornita dal Gestore ed approvata da Arpa Puglia.

Sono altresì esclusi dalla presente autorizzazione i rifiuti contenenti amianto di cui ai codici CER 101309* e 101310, attesa la natura del trattamento difforme da quanto indicato dalla legislazione di settore rappresentata dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 - "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

Rifiuti pericolosi sottoposti all'operazione di trattamento **D9**

CER	Rifiuto identificato con codice CER
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02*	altre emulsioni
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 06*	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA SEPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose

Rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento **D8** e **D9**

CER	Rifiuto identificato con codice CER
01	RIFIUTI PRODOTTI DALL'ESTRAZIONE DI MINERALI
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui alla voce CER 030310
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA SEPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale

20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Prescrizioni:**RIFIUTI:**

- il Gestore accetterà nell'impianto esclusivamente i rifiuti per i quali è autorizzato l'impianto, contraddistinto ognuno dal singolo codice CER;
- la sezione di stoccaggio (D15) potrà contenere un numero di tipologie di rifiuti pari al numero dei serbatoi presenti e sempre che siano compatibili con il processo di trattamento;
- il Gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima deposito/trattamento autorizzata. In ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto;
- il Gestore in caso di fermo, anche temporaneo dell'impianto di trattamento, potrà ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti al massimo fino al decimo giorno successivo alla data di fermo impianto;
- all'interno dei serbatoi D104A, D104 B e D102B potranno essere mescolati tra loro rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in quanto fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato (impianto termico). In ogni caso in tali serbatoi dovrà essere esclusa la compresenza di rifiuti incompatibili, secondo la tabella E.2 dell'Allegato "Gestione rifiuti — Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al DM del 29/01/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del 7/6/2007. Inoltre, tale operazione non dovrà peggiorare la gestibilità successiva dei condensati e dei concentrati;
- il Gestore dovrà trattare esclusivamente nella sezione termica i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi non biodegradabili, mentre nella sezione biologica i rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, compresi i reflui liquidi eventualmente non avviabili allo scarico, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale, evitando lo stoccaggio nelle aree destinate ai rifiuti in ingresso;
- saranno recepite le eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di compatibilità ambientale (postumo) che il Gestore dovrà avviare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento.

SERBATOI:

- le vasche e gli altri sistemi di contenimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile con il rifiuto contenuto;
- le vasche e i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti potranno essere riempiti al massimo al 90% della capacità nominale; devono essere provvisti di indicatori di livello di riempimento e di dispositivi di antiriboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- ciascuna stazione di pompaggio o di travaso dei rifiuti dallo stoccaggio agli stadi di trattamento dovrà essere dotata di un misuratore locale di portata: tale misuratore dovrà essere dotato inoltre di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessa nell'impianto nelle 24 ore; la misurazione della portata oraria dei rifiuti immessi nell'impianto di trattamento dovrà essere registrata su supporto cartaceo;

- tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhette ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti;
- dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno il collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti della presente autorizzazione e dei relativi bacini di contenimento. Una copia della relazione di collaudo dovrà essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia entro trenta giorni dalla data di effettuazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

- con riferimento alla proposta di miglioramento che il gestore ha presentato nella documentazione "*Ottimizzazione schema di processo*", attesa l'entrata in vigore della DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*", l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;
- il Gestore dovrà provvedere alla tenuta delle registrazioni delle analisi effettuate sull'effluente depurato in uscita dall'impianto nonché a specifica verifica dello stesso refluo mediante analisi mensili da inviare alla Provincia di Lecce e all'Arpa - DAP Lecce, con la medesima frequenza;
- il Gestore, nell'eventualità che il processo di trattamento dia luogo a odori sgradevoli di forte impatto, dovrà installare idonei sistemi di isolamento delle vasche e abbattimento degli odori.

8.2 Rifiuti prodotti dall'impianto

È autorizzata l'operazione, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. D15 (deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), per il rifiuto concentrato rinveniente dall'impianto termico e da inviare ad operazioni di smaltimento presso terzi.

Tale attività sarà effettuata in un serbatoio (D106) avente un volume pari a 600 m³.

Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Prescrizione:

- Il Gestore dovrà dotarsi di apposito quaderno delle registrazioni dei risultati delle certificazioni chimico-fisiche e classificazione dei rifiuti in uscita dall'impianto;
- il Gestore è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Iscrizione al sistema SISTRI (www.sistri.it)).

9 EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite.

La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.

Sigla di Emissione	Provenienza Reparto - Macchina	Precedente VLE autorizzato mg/Nm ³	Tipo di Sostanza inquinante	Valore limite D.Lgs. 152/06	Valore limite BAT mg/Nm ³	Limite autorizzato con la presente AIA mg/Nm ³	Tipo imp. abbattim.
E1	CENTRALE TERMICA (alimentata a OLIO BTZ) Potenza termica nominale < 5MW	30	Polveri	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 150 mg/Nm³	5 - 20	20	Filtro a maniche
		250	NO _x	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 500 mg/Nm³		250	
		500	SO _x	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 1700 mg/Nm³		500	
Et	Sfiati impianto termico		H ₂ S	Allegato alla parte quinta Allegato I parte II TABELLA C classe II 5 mg/Nm³		5	Carboni attivi
			NH ₃	Allegato alla parte quinta Allegato I parte II TABELLA C classe IV 250 mg/Nm³		2	
			Sostanze organiche volatili (come COT)		1 - 4	4	
	Gruppo elettrogeno 100 Kw Alimentato a gasolio			Impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico Art. 272 comma 1			

- 1) Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Prescrizione:

- Gli sfiati dei serbatoi e dell'impianto termico devono essere dotati di un sistema idoneo di abbattimento. Le cartucce di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione della loro tipologia, del quantitativo di sostanza adsorbita. Il Gestore deve predisporre un registro nel quale dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - data di ogni sostituzione della carica di carboni attivi;
 - quantità e tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituiti.
- Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo.
- Il Gestore dovrà utilizzare, per l'alimentazione della centrale termica, esclusivamente olio combustibile secondo le condizioni di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:

- ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.;
- trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di LECCE i certificati d'analisi con frequenza annuale;
- compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI EMISSIONI

Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

➤ Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.

È facoltà dell'ARPA Puglia – DAP di LECCE richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

➤ Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

➔ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'ARPA Puglia – DAP di LECCE.

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nel parere dell'ARPA Puglia – DAP LECCE

➔ **Incertezza delle misurazioni**

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi di depurazione, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.

➔ **Emissioni Diffuse**

La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.

Sigla di Emissione	Provenienza Reperto - Macchina	Tipo di Sostanza inquinante	Valore limite L. R. n. 7/99 ppm	Limite autorizzato con la presente AIA ppm
	Impianto	Sostanze con livello olfattivo $\leq 0,001$ ppm	≤ 5	≤ 5
		Sostanze con livello olfattivo $\leq 0,010$ ppm	≤ 20	≤ 20

Le modalità di campionamento dovranno essere concordate preventivamente con l'ARPA Puglia territorialmente competente.

Sorgenti:

Le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.

Misure di contenimento:

Fermo restando quanto sopra riscontrato, il Gestore dell'impianto dovrà sempre garantire modalità gestionali tali da rimuovere o limitare le emissioni diffuse derivanti da fumi di combustione, dagli stoccaggi e movimentazione dei rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti e da coadiuvanti di processo.

➔ **Emissioni Fuggitive**

Sorgenti:

Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: sfiati dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei serbatoi D102 A, D102 B, D100, D104 A, D104 B, valvole, flange e etc.

Misure di contenimento:

Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.

10 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nell' impianto è presente un pozzo di cui si riportano le caratteristiche nella sottostante tabella:

Pozzo	Catasto		Comune
	Foglio	Part.lla	
	19	526	Presicce

La concessione dell'utilizzo di acque sotterranee rinvenute dal pozzo è stata accordata dalla Regione Puglia – Assessorato ai lavori pubblici con autorizzazione prot. n. 7762 del 14/09/1992.

Come chiarito al capitolo 5 del presente allegato tecnico, tale autorizzazione non è sostituita dalla presente AIA, e pertanto la stessa resta in capo alla competente autorità.

Prescrizioni:

- Deve essere installato un misuratore e registratore di portata.

11 SCARICHI IDRICI

La D.D. n. 2885/2000 della Provincia di Lecce ha autorizzato il Gestore allo scarico mediante trincea drenante (Fg. 19 particella 528) dei reflui rivenienti dall'impianto con la prescrizione di osservare per le acque di scarico i limiti di accettabilità come da tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06. Fermo restando il divieto di scaricare sul suolo le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, la stessa è stata rinnovata con D. D. n. 23 del 05/01/2005 della Provincia di Lecce.

E', pertanto, autorizzato lo scarico sul suolo alle seguenti condizioni.

Il Gestore è tenuto pertanto a rispettare le condizioni e le prescrizioni della D. D. n. 23 del 05/01/2005 della Provincia di Lecce.

Le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati sono tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento ed inviate all'impianto di trattamento.

Prescrizioni:

Il Gestore deve:

- osservare, per le acque di scarico, i limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs.152/06 e smi. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del decreto non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il limite da osservare per il parametro Escherichia coli è fissato in 2500 UFC/100 ml.;
- effettuare il saggio di tossicità acuta di cui al n.35 della tabella 4; allegato 5 parte terza paragrafo 4 del d.lgs. 152/06 e smi;
- mantenere presso l'impianto un apposito quaderno di registrazione dei dati rilevati e dei controlli condotti per verifica l'impatto degli scarichi sul corpo recettore;
- inviare a smaltimento o recupero, nei termini e nei modi di legge, i fanghi prodotti dall'impianto;

- sospendere le operazioni di scarico ove dovessero verificarsi fenomeni di lagunaggio e darne immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl;
- sospendere il trattamento dei rifiuti autorizzati, qualora dall'analisi delle acque di scarico si evincesse il superamento dei limiti di accettabilità per gli scarichi, ed attuare gli opportuni interventi per riportare all'efficienza l'impianto, annotando su un apposito registro i fermo-impianti, gli inconvenienti rilevati e gli interventi attuati. Del fermo impianto sarà immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl;
- le colture irrigue ed arboree insistenti sull'area di scarico sul suolo non potranno essere commercializzate per uso alimentare;
- monitorare e registrare in continuo, tramite l'apposita centralina i seguenti parametri di scarico: pH, potenziale Redox, COD.;
- osservare per le acque di scarico i limiti di cui alla tabella E.4 del documento BAT <<linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 -Gestione dei rifiuti-Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi>>, relativamente ai soli metalli riportati nella tabella seguente:

Parametro	Livello di emissione (mg/L)
Cr (totale)	0,05
Cr (VI)	0,002
Cu	0,05
Ni	0,05
Pb	0,05
Zn	0,05
Cd	0,002

12 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Presicce (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa, il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.

L'Arpa Puglia in data 15/12/03 ha effettuato un controllo dei livelli d'immissione sonora in ambiente esterno presso lo stabilimento. Si riporta il giudizio conclusivo *"l'attività dello stabilimento della ditta Ecolio2 srl sito in Presicce non provoca inquinamento acustico in ambiente esterno in periodo diurno e notturno ai sensi della Legge 447/95, DPCM 14/11/1997 e L.R. 03/02"*.

Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità ivi stabiliti, ovvero presentare, l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2002.

Le misure del rumore ambientale relative all'assetto futuro saranno effettuate presso i ricettori sensibili, già individuati e monitorati in passato, al fine di assicurare un confronto con le campagne di indagine già condotte per l'impianto. Potranno essere individuati altri recettori.

Il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza triennale e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.

Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente priva di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla autorità competente.

13 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'impianto **Ecolio2 srl – Impianto di Presicce (LE)** e presentato dal Gestore in allegato alla relazione tecnica, visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.

- a) Il Gestore dovrà attuare il Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare nelle parti non in contrasto con il presente allegato.
- b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'ARPA Puglia – DAP di Lecce, alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia e alla Provincia di Lecce per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte della Regione Puglia/Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente Piano di Controllo e coinvolgendo le autorità competenti e autorità di controllo attraverso modalità e procedure da concordare.
- e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

Prescrizione:

- Integrare la tabella 6.1 "Monitoraggio e Controllo delle materie prime" con tutte le materie prime ed ausiliarie utilizzate all'interno dell'impianto indicate nella scheda C;
- in occasione della CdS del 08/02/2011 il Gestore chiarisce che i pozzi di monitoraggio utilizzati sono i numeri 2, 7 e 10 (vedasi Fig.1). Gli enti presenti alla CdS fra i quali Arpa e Provincia di Lecce hanno concordato di definire i suddetti pozzi quali pozzi dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee.




Figura 1: Ubicazione pozzi di monitoraggio

- monitorare i fanghi derivanti dal trattamento, sottoponendo gli stessi ad analisi semestrali al fine di valutare il contenuto di metalli pesanti e composti organici quali:
 - Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As;
 - linear alchil benzen solforato (LAS);
 - composti organici alogenati (AOX);
 - Di(2-etilesil)ftalato (DEHP);
 - Nonilfenolo e nonilfenolo toxilato (NPE);
 - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
 - Policlorobifenili (PCB);
 - Policlorodibenzodiossine (PCDD);
 - Policlorodibenzofurani (PCDF).

14 ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

La Ditta **Ecolio2 Srl** è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso della Regione Puglia (art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR Puglia n. 648 del 05/04/2011).

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

- Le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
- diminuire le emissioni in atmosfera.

Comunicazioni e requisiti di notifica generali

1. Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 - b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti)Qualora l'Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile.
2. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011.
3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), in modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Puglia – DAP Lecce e al Comune particolari circostanze quali:
 - le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera con le modalità indicate dal punto specifico "Emissioni in atmosfera" riportato oltre;
 - malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
 - incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA di LECCE).

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

4. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia e al Comune la data prevista di termine dell'attività.

15 DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'articolo 9 del D.lgs. 59/2005 stabilisce la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

Durata AIA	Caso di riferimento	Rif. decreto
5 anni	Casi comuni	art. 9 co. 1
6 anni	impianto certificato secondo norma UNI EN ISO 14001	art. 9 co. 3
8 anni	impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE (EMAS)	art. 9 co. 2

Rilevato che il Gestore Ecolio2 srl **non dispone** di certificazione ISO 14001, e **non dispone** di registrazione EMAS, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui qui si tratta ha effetto di anni 5 (cinque).**

In ogni caso il Gestore prende atto che, ai sensi dell'art. 9 co. 4 del D.lgs. 59/2005, l'Autorità Competente procederà al riesame del provvedimento emanato, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 co. 9, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, l'Autorità Competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Lo stabilimento Ecolio2 srl non si è dichiarato soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 334/99.

il Funzionario istruttore

ing. Pierfrancesco Palmisano